

**Ordinanza
sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti
vegetali e delle derrate alimentari biologici
(Ordinanza sull'agricoltura biologica)**

Modifica del 4 aprile 2001

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 22 settembre 1997¹ sull'agricoltura biologica è modificata come segue:

Art. 39a cpv. 2

² Per singole categorie di animali da reddito, le aziende biologiche possono derogare alle disposizioni della presente ordinanza fino al 31 dicembre 2001. Gli animali da reddito detenuti in questo modo e i loro prodotti non possono essere contrassegnati come prodotti biologici.

II

La presente modifica entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2001.

4 aprile 2001

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2678

¹ **RS 910.18**